



MODIFICHE AGLI ARTICOLI 61, 336 E 341-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 5

Modifiche all'articolo 336 del codice penale

All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
- b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Versione in vigore dal 15 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
Estremi	Legge 4 marzo 2024, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-agli-articoli-61-336-e-341-bis-del-codice-penale-e-altre/art-5-modifiche-all-articolo-336-del-codice-penale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it